



Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N. 37 DEL 31/03/2022

Proposta n.⁴²del 24/03/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE
Dott.ssa Giuliana Campus

OGGETTO: Servizio di Responsabile della protezione dei dati (DATA PROTECTION OFFICER – DPO) TD MEPA N.2066937 – Affidamento del servizio all’Operatore Economico Karanoa SRL - P.IVA 02714710908 – CIG ZE535A4037

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’estensore	Dott.ssa Daniela Angela Rondelli	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Margherita Cannas	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS
SI] NO] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI] NO]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione RAS N.51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale N.7 del Sulcis la Dott.ssa Giuliana Campus;

RICHIAMATA la Deliberazione ASL Sulcis N.1 del 10/01/2022 con la quale è stato formalizzato l'incarico della Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL N.7 del Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N.3 del 11/01/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott.Giuseppe Pes quale Direttore Sanitario facente funzioni della ASL n.7 del Sulcis;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N.4 del 11/01/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo facente funzioni della ASL n.7 del Sulcis;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di ***(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)***, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO

- che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) - GDPR, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile dal 25 maggio 2018, ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer “DPO”), al quale competono i compiti minimi elencati dettagliatamente all'art. 39 del GDPR;

- che la designazione del DPO è obbligatoria per il titolare o il responsabile del trattamento dei dati quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

- che le disposizioni del GDPR prevedono che il DPO può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un

contratto di servizi e deve essere individuato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39;

CONSIDERATO che, data la complessità delle procedure e degli adempimenti previsti dalla normativa in premessa, per lo svolgimento di tale incarico, l'Azienda attualmente non dispone di personale con le qualifiche e capacità professionali necessarie per assolvere i compiti di cui al citato articolo 39;

DATO ATTO

- che nelle more dell'adeguamento tecnico e organizzativo, indispensabile per la completa messa a regime della riforma sanitaria di cui alla L.R 24/2020 avviata dal 1° gennaio 2022, la deliberazione del Commissario ATS n. 998 del 23.12.2021 ha rimesso alle aree di competenza dell'ATS confluite in Ares il compito di garantire "continuità assoluta a favore delle Aziende Socio Sanitarie" e a tal fine, per quanto in argomento, l'allegato 5 ha demandato al DPO di ARES l'azione di supporto alle nuove ASL per un periodo di transizione di sei mesi;

- che il DPO di ARES, nell'ottica della prosecuzione del processo intrapreso in ATS, ha portato a conoscenza alle ASL una proposta dell'Operatore Economico Karanoa Srl, la società che ha svolto per le nuove Aziende sanitarie attività di formazione in materia di protezione dei dati personali e di definizione delle regole specifiche in ottemperanza al Reg. EU 679/2016;

VALUTATA la necessità, in questa fase transitoria e nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale e dell'implementazione dell'assetto organizzativo, al fine di dare continuità all'azione di omogeneizzazione della disciplina in oggetto, di assegnare lo svolgimento delle funzioni e attività di DPO della ASL n.7 del Sulcis alla Società Karanoa SRL, già coinvolta nelle attività ARES;

VISTA la proposta presentata dalla Società Karanoa SRL che prevede lo svolgimento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) e delle seguenti ulteriori attività:

- Analisi e studio dossier privacy aziendale;
- Assistenza adeguamento regolamenti, disciplinari, codici di condotta;
- Redazione modulistica Privacy;
- Verifica procedure privacy e rapporti con il Garante;
- Attività di formazione;

DATO ATTO che per il servizio in argomento non sono attive convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale Regionale di riferimento CAT Sardegna o da CONSIP S.p.A. e che tale servizio è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

RILEVATO che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000,00 euro, per l'affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016, secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che per l'affidamento di cui trattasi è stata pubblicata la TD N.2066937 invitando a presentare offerta all'Operatore Economico Karanoa SRL, per l'affidamento biennale del Servizio di Responsabile della protezione dei dati (DPO)

VISTA l'offerta N1276294 da parte dell' Operatore Economico interpellato presentata in data 18/03/2022 per l'importo complessivo di € 25.500,00 al netto di Iva;

RITENUTO necessario ed urgente autorizzare l'affidamento del servizio di Data Protection Officer alla Società Karanoa s.r.l, con sede legale in Sassari (SS), P.Iva 02714710908, per la durata contrattuale di due anni, per l'importo complessivo di € 25.500,00 al netto dell'IVA di Legge;

Per quanto sopra espresso

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO F.F.		DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.	
Dott.Giuseppe PES		Dott.ssa Maria Milena PAU	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

DELIBERA

1) **DI AUTORIZZARE** a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'O.E. Karanoa s.r.l., con sede legale a Sassari, P. IVA 02714710908, il servizio di Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO), di cui all'art 37 e seguenti del Regolamento Europeo UE 2016/679 – General Data Protection Regulation(G.D.P.R.);

2) **DI STABILIRE** che il servizio in argomento avrà una durata di due anni, e che il corrispettivo sarà pari a € 25.500,00 oltre all'IVA di legge, per un totale complessivo di € 31.110,00 per l'intera durata contrattuale;

4) **DI STABILIRE**, altresì, che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 25.500,00 , oltre IVA 22%, pari a € 31.110,00, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2022, 2023 e 2024 e verrà finanziato e ripartito come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB.AUTORIZZAZIONE	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASSL7	1	371	A506030401 A7ST999902	11.662,50

Bilancio 2023 con un impegno di spesa di € 15.550,00

Bilancio 2024 con un impegno di spesa di € 3.897,50

5) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di competenza ed alla Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n.7 del Sulcis per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 7 DEL SULCIS
Dott.SSA GIULIANA CAMPUS

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal 31/03/2022 al 15/04/2022

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata